

REGOLAMENTO (CE) N. 1109/97 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 1997

che fissa i limiti di intervento nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 1997/1998

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 57,

considerando che l'articolo 27 del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede la fissazione di un limite d'intervento qualora il mercato di un prodotto ivi elencato all'allegato II manifesti o rischi di manifestare squilibri che determinano o possono determinare un volume eccessivo di ritiri; che una simile situazione rischierebbe di creare difficoltà finanziarie per la Comunità;

considerando che per taluni prodotti ricorrono i requisiti di cui all'articolo 27 succitato e che è quindi necessario fissare limiti di intervento per i pomodori, i cavolfiori, le pesche, le nettarine, le mele, le uve da tavola, i limoni, le arance, i mandarini satsuma, le clementine, i mandarini, i meloni e le angurie;

considerando che per ciascun prodotto è opportuno fissare il limite di intervento in funzione di una percentuale della produzione media destinata al consumo allo stato fresco con riferimento alle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili i dati; che è altresì necessario stabilire per ciascun prodotto il periodo di cui tenere conto per valutare il superamento del limite d'intervento;

considerando che, in applicazione dell'articolo 27 succitato, il superamento del limite di intervento comporta una riduzione dell'indennità comunitaria di ritorsione nel corso della campagna successiva a quella del superamento; che è opportuno stabilire le conseguenze del superamento per ciascuno dei prodotti suddetti e fissare una riduzione proporzionale all'entità del superamento, limitata ad una determinata percentuale;

considerando che, a norma dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 2200/96, qualora siano necessarie misure per facilitare il passaggio dal vecchio regime a quello stabilito dallo stesso regolamento, esse sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 46; che tali misure sono necessarie per prodotti la cui campagna di commercializzazione è già iniziata; che occorre quindi fissare per tali prodotti i limiti applicabili per la campagna 1997/1998, che è la prima in cui si applica il nuovo regime, nonché fissare il periodo in base al quale viene valutato il superamento tenendo conto di tali circostanze;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1997/1998 sono fissati i seguenti limiti di intervento:

— pomodori	360 000 t
— cavolfiori	111 300 t
— mele	387 300 t
— pesche	272 400 t
— nettarine	89 800 t
— meloni	176 600 t
— angurie	197 400 t
— uva da tavola	162 200 t
— limoni	93 500 t
— arance	408 500 t
— mandarini satsuma	23 300 t
— mandarini	36 000 t
— clementine	133 400 t.

Articolo 2

Per i prodotti sottoelencati, il superamento del limite di intervento è valutato in base ai ritiri effettuati nel corso dei seguenti periodi:

— per i pomodori	dal 1° novembre al 31 ottobre
— per i cavolfiori	dal 1° marzo al 28 febbraio
— per le pesche e le nettarine	dal 1° marzo al 28 febbraio
— per i meloni e le angurie	dal 1° febbraio al 31 gennaio
— per le uve da tavola	dal 1° marzo al 28 febbraio
— per le mele	dal 1° giugno al 31 maggio
— per i limoni	dal 1° aprile al 31 marzo
— per le arance, i mandarini satsuma, i mandarini e le clementine	dal 1° agosto al 31 luglio.

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.